

Altre parti nel procedimento: Repubblica ellenica, Commissione europea

### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2015 nelle cause riunite T-233/11 e T-262/11 e rinviare la causa al Tribunale per la decisione;
- condannare la Commissione alle spese.

### Motivi e principali argomenti

1. La sentenza impugnata ha dichiarato che tutte le condizioni previste all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE erano soddisfatte riguardo a due misure di aiuto di Stato; la prima misura di aiuto di Stato riguarda la vendita delle mine di Kassandra alla ricorrente ad un prezzo inferiore al loro valore di mercato. La seconda misura riguarda l'esenzione dall'imposta relativa al valore fondiario delle mine.
2. La ricorrente deduce tre motivi di impugnazione: due relativi alla prima misura di aiuto di Stato ed uno relativo alla seconda misura di aiuto di Stato. In particolare:
  - Riguardo alla prima misura di aiuto di Stato: la ricorrente sostiene che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata relativa alla sussistenza di un vantaggio è viziata da errori di diritto, nonché da difetto di motivazione e irregolarità procedurali in merito al valore delle miniere.
  - Riguardo alla prima misura di aiuto di Stato: la ricorrente sostiene che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata relativa alla sussistenza di un vantaggio è viziata da errori di diritto, nonché da difetto di motivazione e irregolarità procedurali in merito al valore del terreno.
  - Riguardo alla seconda misura di aiuto di Stato: la ricorrente sostiene che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata relativa alla sussistenza di un vantaggio è viziata da un errore di diritto.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) il 19 febbraio 2016 — SC Paper Consult SRL/Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud**

**(Causa C-101/16)**

(2016/C 175/09)

*Lingua processuale: il rumeno*

### Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

### Parti

Ricorrente: SC Paper Consult SRL

Convenute: Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la direttiva 2006/112/CE <sup>(1)</sup> osti a una normativa nazionale in base alla quale è negato a un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell'IVA, con la motivazione che il soggetto a monte, che ha emesso la fattura nella quale sono indicate la spesa e l'IVA, è stato dichiarato inattivo dall'amministrazione tributaria.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se, alle condizioni descritte nella prima questione, la direttiva 2006/112/CE osti a una normativa nazionale in base alla quale per poter negare il diritto alla detrazione dell'IVA è sufficiente l'affissione dell'elenco dei contribuenti dichiarati inattivi presso la sede dell'Agencia Națională de Administrare Fiscală e la pubblicazione dello stesso elenco sul sito internet dell'Agencia Națională de Administrare Fiscală, nella sezione Informazioni pubbliche — Informazioni sugli operatori economici.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 23 febbraio 2016 — Lg Costruzioni Srl/Area — Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa — Distretto di Carbonia, Area — Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa**

**(Causa C-110/16)**

(2016/C 175/10)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato

**Parti nella causa principale**

*Appellante:* Lg Costruzioni Srl

*Appellate:* Area — Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa — Distretto di Carbonia,

Area — Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa

**Questione pregiudiziale**

Se sia compatibile con l'art. 48 direttiva CE 31 marzo 2004, n. 18 <sup>(1)</sup> una norma come quella di cui al già analizzato art. 53, comma 3, d.lgs. 16 aprile 2006, n. 163, che ammette alla partecipazione un'impresa con un progettista «indicato», il quale, secondo la giurisprudenza nazionale, non essendo concorrente, non potrebbe ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 24 febbraio 2016 — Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti**

**(Causa C-112/16)**

(2016/C 175/11)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Stato